



Decreto Dirigenziale n. 702 del 16/05/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Area ex Stabilimento Isochimica nel Comune di Avellino. Affidamento ad ARPAC della predisposizione del Piano di caratterizzazione integrativo

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Che con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 è stato approvato il Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC n. 30/2013;
- b. Che il suddetto Piano contiene, tra l'altro, l'Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB), elenco di tutti i siti, compresi quelli ricadenti nel perimetro dei siti di interesse nazionale, che dal punto di vista dell'iter procedurale ricadono nei seguenti casi:
 - interventi di bonifica conclusi;
 - interventi di bonifica in corso;
 - interventi di bonifica da avviare, per accertato stato di contaminazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
- c. Che tra i siti censiti nel suddetto elenco è inserito l'ex Stabilimento Isochimica nel Comune di Avellino, codice sito 4008C502, con accertato inquinamento da metalli e amianto nella matrice suolo e con indice di rischio, calcolato con metodo ARGIA, pari a 1,14E+0,4;
- d. Che per il sito in parola il Comune di Avellino, in qualità di autorità competente ai sensi dell'allora vigente DM n. 471/99, ha proceduto all'approvazione, in sede di conferenza di servizi, dapprima del piano di caratterizzazione dell'area e, successivamente, del progetto definitivo di messa in sicurezza presentati dalla società Eurokomet S.r.l., in qualità di soggetto obbligato in forza di contratto di affitto stipulato nel settembre 2004 con la curatela fallimentare Isochimica;
- e. Che, a seguito di controversie giuridiche tra Curatela Fallimentare e Consorzio ASI, tutt'ora in corso, in merito alla proprietà del sito, la società Eurokomet ha sospeso i lavori di bonifica e messa in sicurezza;

PREMESSO, altresì,

- a. Che in data 15 giugno 2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha adottato provvedimento di sequestro preventivo dell'area ex Isochimica e nominato il Sindaco di Avellino custode giudiziario anche al fine di porre in essere azioni mirate alla messa in sicurezza dell'area;
- b. Che in data 22 febbraio 2014 il GIP ha nominato custode/amministratore delle aree in sequestro, in aggiunta al Sindaco p.t. del Comune di Avellino, il Presidente della Regione Campania, affinché provveda, nei limiti e con le forme previste dalle norme vigenti in materia ambientale, agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica del sito contaminato;
- c. Che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 112 del 12/05/2014, al fine di provvedere all'adozione di misure organizzative interne per l'esercizio delle attribuzioni e dei compiti amministrativi e operativi connessi all'incarico ricevuto, ha:
 - individuato l'Unità Operativa Dirigenziale "Bonifiche" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e i, quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale volti all'espletamento delle attività operative derivanti dalle funzioni di custode giudiziario e all'attuazione, in via surrogatoria, degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del sito in parola, conformemente agli artt. 242 e 250 del Dlg. 152/2006;
 - nominato il dirigente regionale preposto alla citata UOD responsabile del procedimento per l'assolvimento delle attività di cui al precedente punto con il compito di curare gli adempimenti e assumere tutte le determinazioni occorrenti all'espletamento delle procedure necessarie, ivi compresa la predisposizione degli atti strumentali propedeutici alla individuazione delle risorse finanziarie, da porre a carico del bilancio regionale anche nel caso, ai sensi dell'art. 250 del TU Dlg. 152/2006, di attivazione, in via surrogatoria;
 - stabilito che per l'espletamento dell'incarico il predetto Responsabile si avvale del supporto degli uffici regionali competenti, dell'ARPAC, del competente Dipartimento della ASL di Avellino;

RILEVATO

- a. Che il Comune di Avellino, nel novembre 2013, ha provveduto ad affidare lavori per la messa in sicurezza d'emergenza dell'area mediante copertura dei circa 500 cubi di cemento contenenti amianto depositati sul piazzale dell'opificio e mediante incapsulamento con materiale inibente delle coperture di due capannoni insistenti all'interno del complesso Isochimica;
- b. Che il Comune ha più volte rappresentato, da ultimo con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 27/03/2014, la non disponibilità nel proprio bilancio di risorse finanziarie da destinare all'intervento complessivo di bonifica, richiedendo nel contempo alla Regione di finanziare l'intervento;
- c. Che, nell'incontro tenutosi con il Comune di Avellino, l'ARPAC e l'ASL, in data 7 marzo u.s., è emersa l'opportunità e la necessità di procedere all'adeguamento e aggiornamento del Piano di Caratterizzazione approvato dal Comune nel 2005, stante la normativa nel frattempo intervenuta in campo ambientale con il D. Lgs. n. 152/06, la modifica della conoscenza dello stato dei luoghi nonché gli interventi effettuati e quelli in corso;
- d. Che a tal fine il Comune, con nota prot. n. 12517 del 10/03/2014, ha chiesto alla Regione di provvedere alla redazione del Piano di caratterizzazione integrativo;
- e. Che la DG Ambiente, con nota prot. n. 208264 del 25/03/2014, ha richiesto ad ARPAC, in qualità di Ente strumentale regionale, di provvedere alla predisposizione del suddetto Piano e di comunicare la stima del relativo costo, onde poter procedere alla formalizzazione dell'incarico;
- f. Che l'ARPAC, con nota prot. n. 23155 del 17/04/2014, si è resa disponibile alla predisposizione del piano di indagini integrative, stimando il relativo costo in € 4.500,00;

RITENUTO, per quanto sopra esposto

- a. di poter affidare ad ARPAC la predisposizione del Piano di Caratterizzazione integrativo dell'area Ex Stabilimento Isochimica nel Comune di Avellino;
- b. che la relativa spesa, stimata in € 4.500,00, possa gravare sull'impegno assunto con DD n. 776 del 12/12/2011 sul capitolo di spesa n. 1606, la cui finalità è coerente con l'intervento in parola;
- c. che alla liquidazione delle risorse si provvederà a seguito della presentazione dell'elaborato del Piano di Caratterizzazione, accompagnato da idonea dichiarazione in merito alla determinazione del costo effettivo;
- d. di dover precisare che il suddetto Piano dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, con indicazione della Conferenza di Servizi da parte della competente UOD 52.05.14;
- e. di dover stabilire che il Comune di Avellino provveda a notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati ai fini del prosieguo del procedimento sostitutivo in danno, ai sensi dell'art. 250 del D. lgs. n. 152/06;

DATO ATTO che la fattispecie oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27;

VISTI

- ✓ il Piano Regionale di Bonifica;
- ✓ il DPGR n. 112 del 12/05/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Bonifiche,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di affidare ad ARPAC, in qualità di Ente Strumentale della Regione Campania, la predisposizione del Piano di Caratterizzazione integrativo dell'area Ex Stabilimento Isochimica nel Comune di Avellino;
2. di stabilire che alla relativa spesa, stimata in € 4.500,00, si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 1606 del bilancio gestionale 2014/2016 a valere sull'impegno assunto con DD n. 776 del 12/12/2011;
3. di stabilire che alla liquidazione delle risorse si provvederà con successivo provvedimento a seguito della presentazione da parte di ARPAC dell'elaborato del Piano di Caratterizzazione, accompagnato da idonea dichiarazione in merito alla determinazione del costo effettivo;
4. di precisare che il suddetto Piano sarà approvato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, con indizione della Conferenza di Servizi da parte della competente UOD 52.05.14;
5. di stabilire che il Comune di Avellino provveda a notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati ai fini del prosieguo del procedimento sostitutivo in danno, ai sensi dell'art. 250 del D. lgs. n. 152/06;
6. di dare atto che la fattispecie oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26;
7. di notificare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, all'ARPAC e al Comune di Avellino;
8. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale all'Ambiente, all'Avvocatura Regionale, alla DG per le Risorse Finanziarie, alle UOD 52-05-06 e 52-05-02 e all'ASL di Avellino.

Dr. Michele Palmieri